

	TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014
	COMUNE DI PORTO CESAREO (Prov. Di Lecce)

Ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, dall'1/1/2014, è istituito il tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), a copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dall'Ente (trasporto pubblico, illuminazione pubblica, manutenzione strade ecc.). La TASI è disciplinata nei commi da 669 a 679 e comma 687, dell'articolo 1, della suddetta legge 147/2014 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 1 del D.L. 6/3/2014, n. 16. Detta disciplina è integrata dal Regolamento comunale TASI da approvare entro il termine di approvazione del bilancio.

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi **compresa l'abitazione principale**, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, ad eccezione dei terreni agricoli. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO

La TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore delle suddette unità immobiliari a qualunque uso possedute o detenute. Nel regolamento comunale della TASI è stabilita la percentuale del tributo posta a carico dell'utilizzatore. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In caso di dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale può essere considerato abitazione principale un solo immobile. Possono essere pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa. **Gli immobili degli italiani residenti all'estero NON sono assimilabili alle abitazioni principali.**

ESENZIONI DAL TRIBUTO

Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) (esenzione per gli enti non commerciali) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni che detta le norme sull'esenzione dell'IMU degli enti non commerciali.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU precisando che per la TASI non è prevista alcuna riduzione per i fabbricati di interesse storico e per quelli inagibili e inabitabili.

Quindi, per i **fabbricati iscritti in catasto** la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5%**, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);

55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per i **fabbricati del gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

Per le **aree fabbricabili** il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1/2014.

ALIQUOTE DEL TRIBUTO

Il comune di Porto Cesareo in data 09.09.2014 con delibera di Consiglio Comunale n. 71 ha approvato il Regolamento IUC e con successiva delibera n. 72, sempre nella medesima seduta, le aliquote TASI, inserita in data 10.09.2014 nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha provveduto alla pubblicazione in data 11/09/2014.

Pertanto, per l'anno 2014 le Aliquote TASI sono:

- Aliquota ordinaria _____ **0,22 per mille**
- Per gli Immobili categoria **C/1 – C/3 – C/4 – A/10** _____ **1,50 per mille**
- Per le abitazioni diverse dall'abitazione principale _____ **0,22 per mille**
- Per l'abitazione principale e relative pertinenze _____ **1,00 per mille e detrazione €150,00**
- Per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti I grado _____ **1 per mille**
- Area Fabbricabile _____ **1 per mille**
- Fabbricati Rurali _____ **Zero**

- per gli immobili diversi dall'abitazione principale, la prima rata da pagare entro il 16/10/2014 è pari alla metà del tributo determinato sulla base dell'aliquota di base dello 0,22 per mille mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno dovrà essere effettuato entro il 16/12/2014.

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento dell'imposta è effettuato entro le medesime date, sulla base dell'aliquota del 1 per mille ed una riduzione di € 150,00.

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi della TASI presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

VERSAMENTI

Il versamento della TASI è dovuto in due rate scadenti la prima il **16 ottobre** e la seconda il **16 dicembre**.

E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 ottobre 2014.

I versamenti TASI vanno effettuati tenendo presente che:

- possono essere eseguiti utilizzando il **modello F24** disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione compilando la sezione "IMU ed altri tributi locali", con l'indicazione dei codici tributo sotto indicati e del **codice Comune M263 per i versamenti da effettuare al Comune di PORTO CESAREO**. In alternativa è possibile effettuare il pagamento tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997.

- Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

- **IMPORTO MINIMO : €5,00**

TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE	RATE E ALIQUOTE	CODICE TRIBUTO Mod.F24 COMUNE
Abitazione principale e relative pertinenze	<ul style="list-style-type: none"> • prima rata 16/10/2014 Aliquota 1‰ – detrazione € 150,00 • seconda rata 16/12/2014 Aliquota 1‰ – detrazione € 150,00 	3958
Immobili categoria C/1 – C/3 – C/4 – A/10	<ul style="list-style-type: none"> • prima rata 16/10/2014 metà del tributo ad aliquota 1,50‰ • seconda rata 16/12/2014 metà del tributo ad aliquota 1,50 ‰ 	3961
Aree fabbricabili	<ul style="list-style-type: none"> • prima rata 16/10/2014 metà del tributo ad aliquota 1 ‰ • seconda rata 16/12/2014 metà del tributo ad aliquota 1 ‰ 	3960
Altri fabbricati	<ul style="list-style-type: none"> • prima rata 16/10/2014 metà del tributo ad aliquota 0,22‰ • seconda rata 16/12/2014 metà del tributo ad aliquota 0,22‰ 	3961
Fabbricati rurali ad uso strumentale – cat. D/10	ZERO	

AVVERTENZE

In caso di omessa o infedele dichiarazione, in caso di omissso, insufficiente o tardivo versamento (ed altre omissioni) si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori secondo la vigente disciplina. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, consultare il sito internet all'indirizzo: www.comune.portocesareo.le.it ovvero rivolgersi direttamente al personale dell'Ufficio Tributi sito in via Petraroli, 11 – 73010 Porto Cesareo (LE)

Tel. 0833/858207 – 0833/858207 ----- fax 0833/858252 - e-mail: tributi@comune.portocesareo.le.it

PEC: tributi.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it

Orario apertura al pubblico: ore 10:00/12:00 (da lunedì a venerdì) - ore 15:00/17:00 (martedì e giovedì)